

STATUTO

IDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITERBO VT VIA LUIGI ROSSI
DANIELLI 11

Numero REA: VT - 210417

Codice fiscale: 02475150567

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ST A T U T O DELLA COOPERATIVA SOCIALE	
	"IDRA Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata"	
	TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	Art. 1 – Costituzione	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/91 e del D.lgs. 460/97 la Società	
	Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata "IDRA Società	
	Cooperativa sociale a responsabilità limitata".	
	Art. 2 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e	
	nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in	
	tema di società cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381 e,	
	per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili. Il superamento di entrambi i limiti stabiliti	
	dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare,	
	senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci	
	che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. Qualora	
	l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si	
	è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.	
	Art. 3 – Sede	
	3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Viterbo.	
	3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune	
	indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è	
	abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese;	
	spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso	
	da quello indicato sub 3.1.	

	3.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in	
	Italia, sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice	
	decisione dell'organo amministrativo.	
	3.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società è quello risultante dal	
	libro dei soci.	
	Art. 4 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata	
	una o più volte per decisione dei soci. In mancanza sarà prorogata a tempo	
	indeterminato, fatto salvo, in tal caso, il diritto di recesso dei soci, da	
	esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che	
	assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della società.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	Art. 5 - Preambolo, Scopo e Oggetto	
	5.1 Preambolo - Scopo	
	La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991 ha scopo	
	mutualistico, non di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei	
	cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, mediante:	
	A) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi	
	dell'art. 1), lettera a) della Legge n. 381/1991;	
	B) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali,	
	turistiche o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, di cui all'art. 4 della legge 381/91.	
	La cooperativa si configura, pertanto, come cooperativa sociale a scopo	
	plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è	

	connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.
	5.2 La società Cooperativa ha ad oggetto:
	- la fornitura di mezzi e servizi infermieristici (tramite personale specializzato in corsi blsd-blsd pediatrico-trauma), per servizi di emergenza operanti su autoambulanze di soccorso e/o punti di soccorso, in case di cura e/o di riposo e/o case albergo private e convenzionate;
	-il trasporto di sangue ed emoderivati per conto proprio e/o conto terzi;
	-il trasporto di infermi con ambulanza per servizi di emergenza e non, per conto proprio e/o per conto terzi;
	-allestimento vano sanitario e carrozzeria esterna di ambulanza e auto mediche con personale proprio per conto proprio e/o per conto terzi;
	-realizzazione e gestione di case di riposo e/o case albergo private e convenzionate;
	-servizi di lavanderia per conto proprio e/o per conto terzi;
	-svolgimento e fornitura di servizi ambientali in genere e fornitura di mezzi per le attività predette;
	-gestione dei servizi inerenti al personale addetto ai servizi di igiene urbana, gestione e manutenzione parchi, giardini, strade e quant'altro inclusi nei servizi stessi; l'esecuzione di servizi diretti o in subappalto con mezzi e personale diretti e indiretti; gestione del personale per i servizi inerenti al trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi compreso il personale per la gestione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi compresi i rifiuti recuperabili, esclusa in ogni caso la detenzione dei rifiuti;
	-la realizzazione e la gestione di asili nido, scuole materne e professionali,

	mense ed in genere la gestione di comunità ed attività connesse;	
	-servizio domiciliare di radiografie ed ecografie;	
	-gestione di parcheggi pubblici e privati;	
	-realizzazione e gestione di programmi, di attività e servizi per il recupero	
	psico-fisico di anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti e	
	svantaggiati in genere, così definiti dall'art. 4, primo comma legge	
	8/11/1991 n. 381;	
	-la realizzazione e la gestione di programmi, di attività e servizi rivolti	
	all'assistenza domiciliare;	
	-la realizzazione e la gestione di programmi di attività e servizi nel settore	
	ludico-creativo rivolti a bambini, adolescenti, ragazzi ed adulti, per una	
	migliore utilizzazione del tempo libero in generale, e per una migliore	
	conoscenza del ballo, dello sport e dell'arte in particolare;	
	-la realizzazione e gestione di programmi, attività e servizi nell'ambito	
	pubblicitario e di promozione ricreativa e turistico alberghiera;	
	-la realizzazione e gestione di programmi, attività e servizi inerenti gli	
	impianti sportivi e turistici ricreativi;	
	-la realizzazione e gestione di programmi, attività e servizi nell'ambito del	
	recapito celere di documenti, di plichi, di pacchi e di ogni qualsivoglia	
	oggetto da recapitare sia sul territorio nazionale che internazionale;	
	-la realizzazione e gestione programmi, attività e servizi connessi	
	direttamente od indirettamente alla pulizia delle spiagge, del litorale, di	
	parchi pubblici e privati e dei corsi di acqua;	
	-il recupero ed il riciclaggio di rifiuti solidi urbani e non, in armonia ed	
	ossequio alla legislazione vigente in materia;	

	-la gestione e la realizzazione di interventi di protezione civile con	
	caratteristiche sia di prevenzione che di emergenza e sempre per interventi	
	che prevedano attività nel campo ambientale in genere;	
	-la realizzazione e gestione di programmi, di attività e di servizi da	
	finalizzare al recupero delle tradizioni storico-popolari, sia nel campo delle	
	attività artigianali che industriali e per creare e/o riprodurre oggetti tipici	
	locali;	
	-la costruzione e la gestione di capannoni per la rimessa delle macchine e	
	degli automezzi della società cooperativa, di officine meccaniche per la	
	costruzione e la gestione di magazzini frigoriferi per la conservazione dei	
	prodotti dei soci;	
	-gestire spacci e negozi, stands sociali per la commercializzazione di propri	
	prodotti, nei luoghi che si ritengano idonei;	
	-svolgere le attività di cui sopra eventualmente con gestione separate	
	qualora fosse ritenuto necessario od utile al fine di beneficiare di tutte le	
	agevolazioni vigenti e di quelle che potranno essere emanate, comprese	
	quelle in materia di integrazione sociale dei cittadini svantaggiati e del loro	
	inserimento lavorativo;	
	-lo studio, la realizzazione, la gestione, il collaudo di opere inerenti il	
	restauro ambientale, alla tutela del paesaggio, nonchè alla valutazione di	
	impatto ambientale;	
	-lo studio, l'elaborazione, gestione e vendita di programmi redatti su base	
	statistica e l'utilizzo di programmi informatici e telematici, attinenti e	
	connessi a quelli della cooperativa;	
	-lo studio e la eventuale vendita di progetti riguardanti l'assetto del territorio	

	e di piani territoriali ed urbanistici;
	-la pulizia di qualunque ambiente e luogo;
	-lo studio ed il collaudo di opere ed interventi per il verde pubblico, il verde
	pubblico attrezzato, il tempo libero e lo sport;
	-lo studio e l'eventuale vendita di progetti per la realizzazione, la gestione ed
	il collaudo di opere ed interventi per il verde privato;
	-prestazione di mano d'opera in economia;
	-servizi di manutenzione edile ordinaria e straordinaria, civile ed industriale
	ed impiantistica, elettrica, idraulica, termoidraulica, servizi di
	manutenzione, assistenza e montaggio di impianti di produzione di energia
	rinnovabile (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, ecc.) (settore pubblico e
	privato);
	- servizio di trasporto e distribuzione vettovaglie e pasti;
	- servizi di catering (settore pubblico e privato);
	-l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale
	riconosciuti o non riconosciuti dalla regione Lazio, per i soci e non soci
	presso la propria sede o presso altre strutture nazionali ed estere aventi per
	oggetto gli scopi e le finalità del presente statuto;
	-trasporto ed assistenza a disabili dializzati;
	-servizio domiciliare per consegna farmaci;
	-raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, raccolta differenziata
	delle varie tipologie di rifiuti urbani, pericolosi e non, anche con il metodo
	porta a porta, domiciliare e di prossimità.
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e
	comunque finalizzata all'integrazione dei cittadini in situazione di

8 di 37

9 di 37

	esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto
	sociale, nè rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto, in particolare, delle
	disposizioni dettate in materia dal d.lgs. 385/93 con esclusione delle attività
	di cui al d.lgs. 58/98 e successive integrazioni e modificazioni, e comunque
	nel rispetto della normativa vigente in materia. Il tutto con esclusione di ogni
	e qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali che, ove necessaria,
	sarà svolta personalmente, direttamente e sotto la personale responsabilità
	di professionisti abilitati ai sensi di legge. Per il conseguimento del suo
	oggetto la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi
	vigenti e future.
	TITOLO III SOCI COOPERATORI
	Art. 6 – Numero e categorie di soci
	6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile nel rispetto degli articoli 2519-
	2522 del codice civile.
	Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al
	minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,
	trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in
	liquidazione.
	I soci cooperatori, nell’ambito degli organi preposti: concorrono alla gestione
	dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla
	definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
	partecipano
	all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le
	scelte strategiche, e alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
	contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio

d'impresa.	
6.2 Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti	
categorie:	
a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (Tipo A) e soci	
lavoratori delle attività finalizzate all'inserimento al lavoro di soggetti	
svantaggiati (Tipo B), vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari	
requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il	
raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
lavoro disponibile.	
I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro	
destinazione;	
b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente,	
esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
981/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
c) soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla legge 381/91.	
I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare	
la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa	
richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della	
cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le	
finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali	
della stessa.	
6.3 Possono, altresì, essere soci: soggetti diversi dalle persone fisiche, e in	
particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;	

	associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.	
	6.4 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si	
	trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	6.5 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.	
	Art. 7 – Soci lavoratori -	
	7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali,	
	professionali.	
	7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità	
	di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente	
	collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione	
	della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di	
	lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono	

	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di	
	Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci.	
	Art. 8 – Categoria speciale di soci operatori. -	
	8.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, ai sensi dell'art. 2527,	
	comma 3, del codice civile, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche	
	sprovvisi dei requisiti di cui all'art. 6) in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento	
	nell'impresa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è	
	fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e	
	comunque per un termine non superiore a cinque anni.	
	8.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può	
	ammettere alla categoria speciale coloro che debbano completare o integrare	
	la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	8.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di	
	Amministrazione può ammettere alla categoria speciale coloro che sono in	
	grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	8.4 La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: a) la	
	durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; b) i	
	criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; c) la	

	quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	8.5 Ai soci appartenenti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno,	
	previsto dall'articolo 23.4, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa.	
	8.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	8.7 I voti espressi ai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti,	
	ovvero, rappresentati in Assemblea.	
	8.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel	
	Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di	
	cui all'art. 2476, comma 2 e 3 del codice civile. I soci appartenenti alla	
	categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di	
	permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione	
	della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti	
	ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	8.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre	
	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	8.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria	
	speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 15 del presente statuto: a) nel caso	

	di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la
	formazione; b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del
	suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale
	collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli
	standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio
	appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua
	ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
	8.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci
	cooperatori ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale deve
	presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita
	domanda all'organo amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei
	requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto. La deliberazione di ammissione
	deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli
	Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo
	amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.
	Art. 9 – Soci volontari
	9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa
	gratuitamente, per fini di solidarietà.
	9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero
	complessivo dei soci.
	9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge
	in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in

	materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le	
	malattie professionali.	
	9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese	
	effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.	
	9.5 Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, da effettuarsi in	
	applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le	
	prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di	
	operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 10 - Procedura di ammissione -	
	10.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo	
	amministrativo, contenente: se persona fisica: cognome, nome, data e luogo	
	di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica professionale ed attività svolta;	
	se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale, i dati sociali, nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo	
	competente che ha deciso l'adesione; i motivi della richiesta e la categoria di	
	soci cui chiede di essere iscritto; l'ammontare della quota che si propone di	
	sottoscrivere.	
	10.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli	
	amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione	
	deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori	

	nel libro dei soci.	
	10.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori e l'eventuale tassa di ammissione.	
	10.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata, entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	10.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art.11 - Quote e conferimenti	
	11.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro 50,00 (Euro cinquanta).	
	11.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.	
	11.3 Nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore al limite massimo stabilito dalla legge.	
	11.4 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.	
	Art. 12 - Cessione delle quote dei soci cooperatori	
	12.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, con effetto	

	verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	12.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la	
	residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali	
	da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	12.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e	
	la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio	
	l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	Art. 13 Vincoli sulle quote	
	13.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si	
	considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	13.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non	
	può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Art. 14 - Recesso del socio	
	14.1 Il socio cooperatore ha il diritto di recedere nei casi previsti:	
	- dal presente statuto;	
	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;	
	- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	

a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
c - il mancato consenso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;	
d - il mancato consenso al compimento delle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo;	
e - il venir meno delle condizioni di partecipazione al raggiungimento degli scopi sociali.	
Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.	
14.2 Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:	
per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;	
per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la	

	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 15 - Esclusione del socio-	
	15.1 L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta ex art. 2531 c.c.;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal	
	contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per	
	dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono	
	identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi	
	porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che	
	comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	15.2 L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al	
	socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.	
	15.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione	
	al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	15.4 Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di	
	esclusione del socio.	
	15.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16 - Morte del socio	

	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi provvisti dei requisiti per	
	l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un	
	rappresentante comune.	
	16.2 In caso contrario gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso	
	della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota	
	17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2 Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e i dividendi	
	eventualmente maturati e non corrisposti. La liquidazione comprende anche	
	il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545- quinquies, terzo comma.	
	17.3 Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di sei mesi	
	dalla approvazione del bilancio.	
	17.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli	
	2545-quinquies e sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli	
	interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo	
	di cinque anni.	
	Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata. Se	

	entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta
	l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti
	di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per
	lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio
	defunto.
	TITOLO V
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
	Art. 19 - Patrimonio sociale elementi costitutivi
	Il patrimonio della società è costituito:
	a) dal capitale sociale, costituito dall'ammontare delle quote dei soci
	cooperatori;
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate a norma
	del precedente punto 11.3;
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dall'assemblea o dalla legge.
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono
	essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né
	all'atto dello scioglimento.
	Art. 20 - Capitale sociale
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare
	prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore
	nominale ciascuna non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).
	Art. 21 - Riserva legale, statutarie e volontarie -
	21.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a
	questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

	21.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella	
	misura e con le modalità previste dalla legge.	
	Art. 22 - Divieti	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza	
	nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio	
	23.1 L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale gli amministratori provvedono alla	
	redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro	
	centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato o, qualora, lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, segnalate dal Consiglio di	
	Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	23.3 Utili. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione	

degli utili annuali destinandoli:	
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla	
legge medesima;	
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle	
condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.-	
23.4 Ristorni.	
Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di	
esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro a	
favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
mutualistica.	
L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione	
del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
forme:	
- erogazione diretta;	
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso essere effettuata	
considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma.	

	TITOLO VI ORGANI SOCIALI	
	24 - Organi	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) L'Organo di Controllo se nominato.	
	Art. 25 - Assemblea	
	25.1 Costituzione e quorum deliberativi.	
	L'Assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare; in prima	
	convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero dei soci e rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. Quando si	
	tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento	
	dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della	
	società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono	
	essere prese con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i	
	soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla	
	società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla	
	chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre 15 (quindici giorni)	
	dalla data della deliberazione.	
	Art. 25.2 - Convocazione.	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli	
	amministratori mediante lettera raccomandata A.R., ovvero raccomandata a	

26 di 37

	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si	
	tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro	
	centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere, altresì, convocata su richiesta dei soci, nei casi	
	previsti dalla legge.	
	25.3 Funzioni.	
	L'assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) nomina gli amministratori;	
	c) nomina l'eventuale Organo di Controllo;	
	determina la misura dei compensi da corrispondere ai membri del Consiglio	
	di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;-	
	d) approva i regolamenti interni;	
	e) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e	

	dal presente statuto.
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.
	L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di
	Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti
	che tanti soci che rappresentano un decimo dei voti spettanti a tutti i soci
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli
	amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo
	senza ritardo e, comunque, non oltre, venti giorni dalla data della richiesta.
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali
	l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o
	sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
	25.4 Verbale delle deliberazioni.
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal
	presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data
	dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti;
	deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve
	consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci, favorevoli, astenuti
	o dissenzienti.
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
	dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto,
	senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli
	obblighi di deposito o di pubblicazione.
	25.5 - Intervento in assemblea e diritto di voto
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni

	nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ogni socio cooperatore, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota; i soci persone giuridiche potranno avere fino ad un massimo di 5 (cinque) voti.	
	25.6 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare solo da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o sindaco. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 4 (quattro) soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.	
	25.7 Presidenza dell'Assemblea.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 26 - Consiglio di Amministrazione	
	26.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori,	

e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
Gli amministratori restano in carica per tre esercizi.	
Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.	
26.2 Compiti del Consiglio di Amministrazione.	
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la	
gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.	
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle	
materie previste dall'art. 2381 c. c., dei poteri in materia di ammissione,	
recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone	
il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni,	
richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che	
riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.	
In tutti i casi, i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione	
dell'assemblea.	
26.3 Convocazioni e deliberazioni.-	
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	
domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo ne	
siano informati almeno un giorno prima della riunione.	

	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono, comunque, essere	
	soddisfatte le seguenti condizioni:-	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della	
	riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,	
	dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando,	
	necessario, di visionare, ricevere, o trasmettere documenti;	
	5) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	26.4 Integrazione del Consiglio.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c. c..	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione	
	dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea	
	deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il	

	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino	
	alla sua sostituzione.	
	26.5 Compensi agli Amministratori.	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai	
	membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato,	
	determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei	
	particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	26.6 Rappresentanza.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, perciò, è autorizzato	
	a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.	
	Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive, riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite,	
	anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione	
	può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione,	
	potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	

	consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art. 27 Organo di Controllo	
	L'Assemblea può nominare, determinandone le competenze e i poteri, ivi	
	compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore.	
	L'Organo di Controllo può essere costituito da uno o più membri effettivi.	
	La nomina dell'Organo di Controllo o del revisore è obbligatoria nei casi	
	stabiliti dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si	
	applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le Società a	
	responsabilità limitata.	
	TITOLO VII CONTROVERSIE	
	Art. 28 Clausola Arbitrale.	
	28.1 Nei limiti in cui sia consentito dalla legge, qualsiasi controversia dovesse	
	insorgere tra i soci, ovvero, tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la	
	legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere	
	risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori	
	Commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà	
	provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte	
	più diligente.	
	Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la	
	nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale	
	del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro deciderà	

	in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge. Resta, fin d'ora	
	stabilito, irrevocabilmente, che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro	
	vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo	
	diverse decisioni dell'arbitro.	
	La clausola arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di	
	soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o	
	liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	28.2 Esecuzione della decisione.	
	Fuori dei casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è	
	valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir	
	meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	28.3 Soppressione.	
	La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve	
	essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due	
	terzi dei soci aventi diritto al voto.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 29 Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in	

	cui tale accertamento non compete agli amministratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli	
	adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro	
	verificarsi.	
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio,	
	anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione in	
	quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.	
	Art. 30 – Liquidazione del patrimonio -	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- Al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato;	
	- Al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO XI	
	Art. 31	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, la società è retta oltre che dalle	
	disposizioni del Codice Civile relative alle norme che disciplinano le	
	cooperative a mutualità prevalente e dalle norme delle società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili, dalle leggi sulle	

Cooperative, ed in particolare dalla legge 8 novembre 1991 n.ro 381.

Io sottoscritto MATTEO MARRONE, Notaio in NETTUNO, , con studio
ivi in Via Ennio Visca n.43, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto
Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, ai sensi dell'art. 22 D.lgs.
7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la
presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento
originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge

Si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 19 e 27-bis, tabella,
D.P.R. 642/1972.

NETTUNO, 19 dicembre 2024